

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 682/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2014
recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «closantel»
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) nell'UE il limite massimo di residui (nel seguito «LMR») di sostanze farmacologicamente attive consentito in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione in base agli LMR consentiti in alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La sostanza closantel figura attualmente nella tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita nei muscoli, nei grassi, nel fegato, nei reni e nel latte di bovini e ovini. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte vaccino e in quello ovino non sono più in vigore dal 1° gennaio 2014.
- (4) In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati il comitato per i medicinali veterinari ha suggerito che gli LMR provvisori di closantel consentiti nel latte vaccino siano convertiti in definitivi.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza closantel di cui alla tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
- (6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza closantel è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)	Classificazione terapeutica
«Closantel	Closantel	Bovini	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 45 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	NESSUNA	Agenti antiparassitari/ Agenti attivi contro gli endoparassiti»
		Ovini	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg 45 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte		